

STATUTO DELL'ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

In attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L) per i dipendenti delle aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi del 2 luglio 2004, con stesura firmata in data 14 luglio 2005, nonché del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del Turismo del 19 luglio 2003, con stesura firmata in data 17 maggio 2005 è costituito l' "ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI" e, in forma abbreviata, "FONDO EST", in seguito chiamato "Ente".

L'Ente ha natura paritetica tra le parti datoriali e dei lavoratori firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui sopra.

L'Ente, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

ARTICOLO 2 SEDE E DURATA

L'Ente ha sede in Roma.

La durata dell'Ente è illimitata.

ARTICOLO 3 SOCI

Sono Soci dell'Ente CONFCOMMERCIO, FIPE e FIAVET nonché FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL.

Acquisiscono la qualifica di socio anche le altre Federazioni del turismo aderenti a Confcommercio firmatarie del CCNL di cui all'art. 1 che aderiscono all'Ente attraverso formale richiesta approvata dall'Assemblea, con voto unanime dei Soci.

ARTICOLO 4 ADERENTI E ISCRITTI

All'Ente aderiscono le Imprese che applicano il Contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi ed il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del Turismo ovvero i Contratti di settori affini che lo prevedano esplicitamente iscrivendo i propri Lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro (ad esclusione dei Quadri e Dirigenti), che assumono così la qualifica di iscritti all'Ente e beneficiari delle prestazioni.

Possono altresì essere iscritti, con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento, coloro che, per qualsiasi causa, hanno perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali l'Ente autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione. L'iscrizione all'Ente del lavoratore, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 19, avviene nel momento in cui viene versato il contributo una-tantum e le quote contributive periodiche dalle Imprese aderenti.

L'iscrizione all'Ente cessa a seguito di:

- a- scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, dell'Ente.
- b- cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi;
- c- esclusione, disposta in presenza di irregolarità contributive, secondo quanto previsto dal Regolamento.

ARTICOLO 5 SCOPI E FINALITA'

L'Ente ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 19.

ARTICOLO 6 ARTICOLAZIONE DELL'ENTE

L'Ente è articolato al suo interno in due distinti Comitati di gestione:

- il Comitato del Comparto Terziario distribuzione e servizi
- il Comitato del Comparto Turismo

ARTICOLO 7 ORGANI STATUTARI

Sono organi dell'Ente:

- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Giunta Esecutiva;
- Comitato di Gestione del Comparto Terziario, distribuzione e servizi;
- Comitato di Gestione del Comparto Turismo;
- Presidente dell'Ente;
- Vice Presidente dell'Ente;
- Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni e permangono sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio e sono rieleggibili.

La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l'aveva espressa ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.

La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.

Nei predetti casi, il Socio che ne ha effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i sessanta giorni successivi.

I sostituti rimangono in carica per la durata del quadriennio in corso.

La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Ente o da quella di Presidente o Vice Presidente dei Comitati di gestione.

ARTICOLO 8 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti delle organizzazioni socie o loro delegati.

La nomina è effettuata secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive Organizzazioni Nazionali.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) elegge, su designazione dei Soci, il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i Presidenti e i Vice Presidenti ed i componenti dei Comitati di Gestione dei Comparti, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) delibera la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di comunicazione da parte dei soci;
- c) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale;
- d) delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore dei Revisori dei Conti;
- e) approva le eventuali modifiche statutarie proposte dai Soci;
- f) fissa le linee guida strategiche e programmatiche dell'Ente;
- g) delibera sulle domande di adesione dei nuovi soci;
- h) delibera lo scioglimento dell'Ente e la nomina dei liquidatori.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il Bilancio consuntivo ed il budget previsionale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente, a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo fax oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica (e-mail) da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza con e-mail o telegramma, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione indicando i motivi dell'urgenza.

Il Presidente, inoltre, deve convocare l'Assemblea qualora lo richieda almeno un terzo dei rappresentanti in carica od il Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle riunioni dell'Assemblea devono essere convocati e partecipano i Revisori dei Conti.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei

componenti dell'Assemblea e purché sia garantita la rappresentatività bilaterale delle parti sociali.

Le deliberazioni di cui ai punti e), g) e h) sono assunte all'unanimità con la presenza di tutti i membri dell'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. Non è consentita più di una delega.

In ottemperanza al principio della pariteticità tra la componente delle associazioni che rappresentano i lavoratori e quella delle associazioni che rappresentano i datori di lavoro, spetta a ciascuna di esse il 50% (cinquanta per cento) del totale dei voti.

Alla parte sindacale dei lavoratori spetta un voto per ciascuna delle organizzazioni socie.

Nell'ipotesi in cui le Federazioni datoriali del settore del turismo aderenti siano due o più, le modalità di esercizio del voto saranno dalle stesse concordate e comunicate per iscritto al "FONDO EST".

ARTICOLO 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, è costituito da 36 (trentasei) componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, di cui 14 (quattordici) in rappresentanza di CONFCOMMERCIO, 4 (quattro) in rappresentanza degli altri soci datoriali del Turismo e 18 (diciotto) in rappresentanza della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UIL TuCS-UIL.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente ed il Vice Presidente o almeno cinque dei suoi componenti; è convocato dal Presidente e dal Vice Presidente con firma congiunta a mezzo fax o e-mail almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) assicurare il coordinamento delle risorse per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) deliberare e compiere gli atti di straordinaria amministrazione, nel rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni di competenza dei Comitati di gestione;
- c) deliberare gli atti necessari, per l'attuazione dello scopo sociale;
- d) predisporre le proposte di bilancio consuntivo ed il budget Previsionale dell'Ente, (sentiti i Comitati di gestione,) al fine di sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;
- e) deliberare il piano triennale dell'attività dell'Ente predisposto dalla Giunta Esecutiva, (anche sulla scorta degli elementi forniti dai Comitati di Gestione);
- f) svolgere attività di monitoraggio sull'andamento delle Gestioni;
- g) approvare i Regolamenti;
- h) proporre ai Soci eventuali modifiche dello Statuto;
- i) vigilare sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;

Le riunioni del Consiglio Direttivo, in via ordinaria, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono valide

qualora siano assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocati e partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti .

ART 10 LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva e' nominata dal Consiglio Direttivo tra i propri membri ed è composta da 18 componenti, così determinati:

- Presidente e Vice Presidente dell' Ente, Presidenti e Vice Presidenti dei Fondi di Gestione, che ne fanno tutti parte di diritto;
- sei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori socie
- sei rappresentanti designati dalla Confcommercio e dagli altri rappresentanti datoriali del Turismo.

La Giunta Esecutiva e' presieduta dal Presidente dell'Ente ed in sua assenza dal Vice Presidente ed e' convocata con firma congiunta dal Presidente e dal Vice Presidente, che ne concordano l'ordine del giorno, il luogo e la data di svolgimento.

La Giunta Esecutiva ha i poteri di amministrazione ordinaria.

In particolare, con competenza ad hoc:

- a) Predisporre il piano triennale dell'attività dell'Ente ;
- b) Provvede alla esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in materia di stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività di straordinaria amministrazione di EST;
- c) Delibera gli atti di ordinaria amministrazione nel rispetto degli indirizzi di competenza dei Comitati di gestione;
- d) Sviluppa ed attua ogni iniziativa inerente l'attività istituzionale;
- e) Determina, su proposta della Presidenza, le necessità di organico dell'Ente in base alle esigenze operative. Assume e licenzia il personale, il Direttore e, eventualmente, il Vice Direttore.

La Giunta Esecutiva si riunisce tutte le volte che il Presidente ed il vice Presidente lo ritengano opportuno e quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle riunioni della Giunta Esecutiva devono essere convocati e partecipano i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà dei componenti, oltre il Presidente o, in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente e, comunque, nel rispetto del principio della pariteticità delle parti sociali.

La convocazione della Giunta Esecutiva è fatta a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo fax oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica (*e-mail*) da spedirsi non meno di cinque giorni prima della riunione.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto.

Le delibere della Giunta Esecutiva sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del vice Presidente. I verbali delle riunioni devono essere sottoscritti dal membro di Presidenza che ha presieduto la riunione e dal verbalizzante.

ARTICOLO 11 I COMITATI DI GESTIONE DEI COMPARTI

Ciascun Comitato di gestione cui all'art. 6 è costituito da 12 (dodici) componenti designati dai Soci, di cui 6 (sei) in rappresentanza delle parti datoriali socie firmatarie dei relativi CCNL e 6 (sei) in rappresentanza rispettivamente della FILCAMS-CGIL, FISASCAT -CISL e UIL TuCS-UIL.

I Comitati sono presieduti da un Presidente e da un Vice Presidente scelti alternativamente tra i rappresentanti delle parti datoriali e delle parti sindacali e si riuniscono ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o almeno tre dei suoi componenti. Il Comitato di gestione viene convocato con firma congiunta dal Presidente e dal Vice Presidente, anche a mezzo fax o *e-mail*, almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto.

Spetta al Comitato:

- a) formulare proposte per il Consiglio Direttivo su tematiche di interesse generale per l'Ente;
- b) relazionare la Giunta Esecutiva sulle materie di specifico interesse della gestione in attuazione di quanto previsto dal CCNL di riferimento;
- c) predisporre sulla base del gettito dei settori relazioni trimestrali per la Giunta Esecutiva sull'andamento della gestione, utili per la predisposizione del bilancio;
- d) deliberare su eventuali ricorsi, presentati dagli iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento delle prestazioni.
- e) intraprendere tutte le iniziative necessarie per la promozione ed il monitoraggio delle attività anche sul territorio nazionale;
- f) deliberare su eventuale esclusione degli Iscritti, prevista all'articolo 3 punto c);
- g) deliberare l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria prevista all'articolo 4 comma 2;
- h) fornire alla Giunta Esecutiva elementi per la predisposizione del piano triennale.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza, pur sempre nel rispetto del principio di pariteticità, di almeno la metà più uno dei suoi membri e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 12 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELL'ENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente sono nominati dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo, alternativamente per la durata di un quadriennio, su designazione dei Soci.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.

In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente, congiuntamente, col parere favorevole dei Soci, propongono all'Assemblea la nomina ad "invitato" nel Consiglio Direttivo a personalità idonee al raggiungimento dei fini istituzionali del Fondo.

Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri e firma congiunta in tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 13 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri designati di comune accordo dai Soci e nominati dall'Assemblea.

I Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili:

- uno con la funzione di Presidente su designazione della parte che non esprime il Presidente del Consiglio Direttivo;
- uno designato, congiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Filcams Fisascat Uiltucs;
- uno designato dalle parti datoriali.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione sul bilancio consuntivo depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio.

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 14 DIRETTORE

Il Direttore viene nominato ed assunto dalla Giunta Esecutiva, su proposta della Presidenza.

Il Direttore è responsabile delle attività operative dell'Ente e risponde alla Presidenza.

Dà attuazione alle delibere degli organi dell'Ente.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e dei Comitati di Gestione, senza diritto di voto.

In caso di assenza o impedimento il Direttore è sostituito dal vice Direttore, qualora assunto.

ARTICOLO 15 ENTRATE

In via ordinaria costituiscono entrate dell'Ente:

- a. i contributi, ordinari o volontari;
- b. i contributi versati a titolo di quota d'ingresso una tantum;

- c. i contributi versati per i trattamenti sanitari integrativi previsti da accordi collettivi territoriali o aziendali che fossero anche frutto di specifici accordi di armonizzazione;
- d. i proventi straordinari di qualsiasi specie nonché le liberalità versate da enti o singoli privati.

Dette entrate sono gestite secondo le modalità determinate in sede di budget previsionale.

ARTICOLO 16 PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, sono pervenuti nella disponibilità dell'Ente, come indicato all'art. 15.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello applicato ai Fondi comuni regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

ARTICOLO 17 ESERCIZIO ECONOMICO

Il bilancio dell'Ente è unico.

L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. In via di prima applicazione il primo esercizio economico ha inizio dalla data di costituzione dell'Ente, 27 luglio 2005, e termina il 31 dicembre 2006.

Il budget previsionale deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio in oggetto.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. Per particolari esigenze, l'Assemblea può essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni. Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di risorse dell'Ente devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o su delega congiunta.

ARTICOLO 18 SCIoglimento - CESSAZIONE

Per lo scioglimento dell'Ente come per la nomina di uno o più liquidatori, deciderà il consesso assembleare con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

In caso di scioglimento dell'Ente o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente.

ARTICOLO 19
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente deve dotarsi di un Regolamento delle Prestazioni, che dovrà essere portato all'approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20
DISPOSIZIONI FINALI

Copia autentica dello Statuto vigente sarà consegnata a ciascun Socio.

ARTICOLO 21
RINVIO ALLE LEGGI - CONTROVERSIE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.

Lo Statuto ed il regolamento dell'Ente saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare l'assistenza sanitaria integrativa.

Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di Roma.